



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 265/2019 DEL 16/09/2019

OGGETTO: Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2019.

Il Direttore

Vista

- la D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Premesso che

- la normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione;
- Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:
 - a l'ambito di applicazione;
 - b i beneficiari interessati;

- c le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
 - d le basi del sistema di controllo e sanzionatorio relativo alla condizionalità;
 - e l'ambito della delega conferita alla Commissione.
- Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce:
 - a) l'introduzione del requisito transitorio di mantenimento dei pascoli permanenti, per gli anni 2015 e 2016, in continuità con gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009;
 - b) dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità;
 - Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:
 - a) norme sul preavviso;
 - b) elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
 - c) campione minimo e modalità di selezione;
 - d) elementi del controllo in loco;
 - e) contenuti minimi della relazione di controllo;
 - f) particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative;
 - Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica, per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto, ai beneficiari:
 - a) dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - b) dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (agricoltura biologica), dall'art. 30 (indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (benessere degli animali) e dall'art. 34 (servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
 - Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura).
 - Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:
 - a) per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - b) all'anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013);

- Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato.

Preso atto che

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014;
- l'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019, protocollato con il n. 497/2019 (nel seguito DM 497/2019) e pubblicato nella G.U. del 26/03/2019 n. 72, Serie Generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità;
- il DM 497/2019, in relazione alla condizionalità, contiene i seguenti allegati:
 - Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
 - Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 del DM 180/2015;
 - Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità;
- l'AGEA, come previsto dal DM 497/2019, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, con Nota prot n. 65781 del 07/08/2019 ha fissato i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, permettendo:
 - a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
 - b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.
- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta del 16 maggio 2019, n. 65-8974 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR 40-7741 del 19/10/2018", ha definito gli impegni di condizionalità e le deroghe valevoli sul territorio regionale per l'anno 2019;
- ARPEA è tenuta a recepire annualmente, con proprio provvedimento, la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento per la condizionalità;

Considerato che per l'anno 2019

- si rende necessario formalizzare le procedure di controllo e il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni inerenti la condizionalità sul territorio della Regione Piemonte;
- si conferma la procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti già in uso per la campagna precedente.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale:

1. “Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2019”;
2. “Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti”

e di assicurarne la massima diffusione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Arpea:
www.arpea.piemonte.it

Enrico Zola